

## LXXXIX.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1925

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

## INDICE.

	Pag.		Pag.
<b>Processo verbale:</b>		<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>	
LIMONGELLI . . . . .	3711	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1689, che costituisce il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine separandolo dagli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina . . . . .	3728
FRANCO . . . . .	3711	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna. . . . .	3729
FARINA . . . . .	3711	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, numero 1738. . . . .	3729
D'AYALA . . . . .	3711	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici. . . . .	3730
FARINACCI . . . . .	3711	Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il funzionamento di colonie agricole per il funzionamento di colonie agricole . . . . .	3730
FEDERZONI, <i>ministro</i> . . . . .	3712	Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie. . . . .	3730
<b>Congedi</b> . . . . .	3712	Conversione in legge del Regio decreto 1 <sup>o</sup> maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie. . . . .	3731
<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	3713		
<b>Interrogazioni:</b>			
Ripristino della sezione macchinisti presso l'Istituto nautico di Camogli:			
SIRIANNI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	3713		
LESSONA . . . . .	3713		
Proroga del termine del concorso per posti di notaio:			
MATTEI-GENTILI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	3714		
BAVARO . . . . .	3714		
Provvedimenti a favore di contadini della Marca Trevigiana:			
TERUZZI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	3715		
BASSI . . . . .	3715		
Provvedimenti per lenire i danni arrecati dalla fillosera:			
SPEZZOTTI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	3716		
MARTELLI . . . . .	3716		
Esecuzione delle leggi sul credito agrario per il Mezzogiorno:			
PEGLION, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	3717		
JOSA . . . . .	3718		
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue:			
SANDRINI . . . . .	3718		
FONTANA . . . . .	3720		
ROCCO, <i>ministro</i> . . . . .	3721-25		
CARNAZZA GABRIELLO, <i>relatore</i> . . . . .	3723-25		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<p>Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904, che proroga al 31 dicembre 1924 i termini stabiliti nel Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie . . . . .</p>	<p>lare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1° marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925 . . . . .</p>
3731	3734
<p>Conversione in legge dei Regi decreti numero 1320 del 28 agosto 1924; n. 1462 del 25 settembre 1924; n. 1648 del 20 ottobre 1924, che provvedono alla sistemazione dei divieti di importazione e di esportazione delle merci . . . . .</p>	<p>Conversione in legge dei decreti-legge 23 marzo 1919, n. 255 e 19 giugno 1919, n. 1040; e dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2037; 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16; 2 maggio 1920, n. 698; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1340; 5 ottobre 1920, n. 1559; 30 dicembre 1920, n. 1928, e 3 novembre 1921, n. 1667 recanti provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case economiche e popolari . . . . .</p>
3731	3734
<p>Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea . . . . .</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili . . . . .</p>
3732	3735
<p>Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, u. 1461, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea . . . . .</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1410, relativo alla registrazione e trascrizione con tassa fissa dell'atto di permuta di beni in Roma fra il Comune e i Luoghi Pii dei catecumeni per l'isolamento del Foro di Augusto . . . . .</p>
3732	3735
<p>Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1408, col quale si nomina un altro membro nel Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee . . . . .</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e Novara . . . . .</p>
3732	3735
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia . . . . .</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923 fra l'Italia e la Spagna . . . . .</p>
3732	3736
<p>Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane . . . . .</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 489, che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, per la produzione e il commercio del seme-bachi da seta . . . . .</p>
3733	3736
<p>Conversione in legge del decreto Reale 23 marzo 1924, n. 645, concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle «gommoresine» provenienti dalle Colonie italiane . . . . .</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, numero 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume e determinazione delle tasse giudiziarie . . . . .</p>
3733	3736
<p>Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, fissazione del diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica . . . . .</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495, riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata Amministrazione austriaca . . . . .</p>
3733	3737
<p>Conversione in legge del Regio decreto 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali, nonchè i divieti di esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo . . . . .</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433, proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, numero 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex-Stato libero di Fiume . . . . .</p>
3733	3737
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli . . . . .</p>	
3734	
<p>Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla Convenzione italo-ecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per rego-</p>	

Pag.	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario del comune di Roma . . . . .	3737
Approvazione di cinque protocolli in materia di diritto internazionale privato, firmati dall'Italia e da altri Stati all'Aja, il 28 novembre 1923 . . . . .	3738
Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925 . . . . .	3738
Lotteria a favore delle Opere pie « Russo, Fornari e Marianna Manfredi » di Cernigliola . . . . .	3739
<b>Disegni di legge (Rinvio):</b>	
Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura:	
GIURIATI, <i>ministro</i> . . . . .	3729
Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1924, n. 497, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici:	
PAVONCELLI. . . . .	3738
STARACE. . . . .	3738
LARUSSA, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	3738
<b>Disegno di legge (Presentazione):</b>	
GIURIATI: Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli Uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). . . . .	3728
<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
LEICHT: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico e danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dei notari. . . . .	3718
VICINI: Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza. . . . .	3718
CARNAZZA GABRIELLO: Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare modificazioni o aggiunte al Codice civile. . . . .	3718
MARCHI CORRADO: Aggregazione delle frazioni di Torrio e Bosch al comune di Santo Stefano d'Aveto. . . . .	3728
OREFICI: Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi. . . . .	3728
<b>Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Sipari. . . . .</b>	<b>3739</b>
<b>Convocazione degli Uffici. . . . .</b>	<b>3739</b>
<b>Sui lavori parlamentari:</b>	
PRESIDENTE. . . . .	3741
La seduta comincia alle 16.	
MANARESI, <i>segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
<b>Sul processo verbale.</b>	
PRESIDENTE. Sul processo verbale hanno chiesto di parlare alcuni deputati. Ha facoltà di parlare l'onorevole Limongelli.	
LIMONGELLI. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta di ieri, avrei con infinito entusiasmo e con profonda convinzione votato a favore del disegno di legge sulle associazioni segrete.	
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franco.	
FRANCO. Dichiaro che, se fossi stato presente durante la votazione per appello nominale di ieri, avrei votato a favore del disegno di legge sulla associazioni.	
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farina.	
FARINA. Mi associo alle dichiarazioni degli altri colleghi.	
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Ayala.	
D'AYALA. Dichiaro che, se fossi stato presente nel momento della votazione per appello nominale sulla legge contro le associazioni segrete, avrei votato a favore molto entusiasticamente.	
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinacci.	
FARINACCI. Onorevoli colleghi, sembrerebbe superflua la mia dichiarazione, in quanto che presso il partito e presso il Governo io mi ritengo un uomo superiore a ogni sospetto. Ma, per smentire certa stampa idiota, ci tengo a ricordare che sabato sera io fui uno dei fautori della votazione nominale — e il Presidente di questo mi può dare atto —.	
PRESIDENTE. È verissimo.	

FARINACCI. ... e all'appello risposi con un sonoro *si*. Altrettanto avrei fatto ieri, se ragioni inerenti alla mia carica e se gli ultimi episodi di bestiale violenza sovversiva, non avessero voluto che io portassi la mia opera altrove.

Ci tengo a dichiararlo, questo, per un doveroso atto verso i miei colleghi. Il partito non solo aveva fatto suo, aveva imposto per disciplina il progetto di legge contro le associazioni segrete, ma aveva tempestivamente invitato tutti i deputati per la seduta di ieri, perchè ognuno venisse a portare il suo voto per il progetto contro le associazioni segrete.

Difatti, hanno tutti risposto ad eccezione degli onorevoli Cucini e Rossoni che si sono giustificati, perchè partiti per Ginevra, dell'onorevole Romano Michele, che trovavasi a Monza per incarico di Governo, e degli onorevoli Arrivabene, Orano e Turati perchè ammalati. Rimangono quattro deputati fascisti che non hanno ancora risposto. Ebbene, il partito s'impegna di invitare categoricamente anche questi deputati fascisti a volersi pronunziare, perchè, come ho detto poc'anzi, il disegno di legge contro le associazioni segrete è stato imposto per disciplina a tutti i gregari e perciò non vi potrebbe essere posto nelle nostre schiere, sotto le nostre bandiere, a chi non accettasse e non volesse questo disegno di legge. (*Approvazioni — Applausi*).

Dicevo poc'anzi che sono rimasto assente per alcuni gravi episodi di violenza sovversiva ed approfitto dell'occasione per rivolgere, a nome dei deputati fascisti, a nome di quei deputati della maggioranza che volessero associarsi, un saluto alle vittime della violenza sovversiva. (*I ministri e i deputati sorgono in piedi*). Due fascisti, colpevoli soltanto di aver voluto amare il proprio paese, colpevoli soltanto di difendere la Nazione ed il Governo, sono stati barbaramente assassinati in un agguato.

E rivolgo parole al Governo perchè intensifichi la sua azione di repressione. Perchè si continua a dire che manca la libertà; ma mi sembra che ci sia soverchia libertà per assassinare i nostri gregari. (*Applausi*).

E per chiudere, è bene che io porti anche l'animo del partito in quest'Aula. Vi è un comunicato delle opposizioni in cui è detto che per il dieci giugno si sta preparando l'ultima fase. Ebbene, il partito ci tiene a dichiarare che quel giorno non tollererà in modo decisivo nessuna provocazione! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo si associa al saluto rivolto dall'onorevole Farinacci alle vittime della violenza sovversiva. Esso ha fatto e fa interamente il suo dovere. I colpevoli del fatto efferato, a cui ha alluso l'onorevole Farinacci, sono stati già assicurati alla giustizia, che accetterà tutte le responsabilità del doloroso avvenimento.

Il Governo intende tutelare energicamente in tutti i modi l'ordine pubblico ossia l'ordine nazionale, e basta da solo ad assicurare che sia fatta interamente giustizia in confronto dei nemici della legge e dello Stato, senza che occorra che esso sia in nessuna maniera spronato o spinto a ciò, perchè il suo sentimento è quello stesso della migliore e della maggior parte della Nazione, che oggi trova nella bandiera del fascismo il simbolo e la garanzia della sua nuova vita e del suo avvenire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intenderà approvato.

(*È approvato*).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia: gli onorevoli Tosti di Valminuta, di giorni 2, Milani G. B., di 1; Guidi-Buffarini, di 4; Gnocchi, di 3; Gabbi, di 1; Calore, di 3; per ufficio pubblico gli onorevoli Venino, di giorni 8; Madia, di 10, Miari, di 1; Belluzzo, di 4; Barbieri, di 3; Biagi, di 3; Caccianiga, di 2; Baragiola, di 3; D'Alessio Francesco, di 4; Olivi, di 15.

(*Sono concessi*).

#### Ringraziamenti per condoglianze.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma:

« Firenze ringrazia l'Eccellenza Vostra per la comunicazione delle condoglianze per la morte del compianto deputato Giorgio Niccolini votate dalla Camera dei deputati, ove l'alta parola di Sua Eccellenza Federzoni e dell'onorevole Martelli rievocarono le di lui grandi benemerienze. — GARBASSO, *sindaco di Firenze* ».

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Il deputato Mazzini ha presentato due proposte di legge: la prima per la celebrazione del giudizio su-richiasta dell'imputato dopo l'applicazione dell'amnistia, la seconda sull'obbligo del diario esplicativo delle esperienze eseguite dai gabinetti scientifici in parte o totalmente sussidiati dallo Stato.

Avendo l'onorevole proponente dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e inviate agli Uffici.

**Interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Dudan, al ministro degli affari esteri, « per sapere se — dato l'esempio dei recenti fatti d'Albania — di fronte alle ultime evidenti ingerenze di stranieri nelle cose interne della Bulgaria, non intenda provocare provvedimenti di carattere internazionale atti a far ridiventare la Bulgaria vitale elemento di ordine, di pace ed equilibrio nei Balcani a noi tanto vicini ».

Non essendo presente l'onorevole Dudan, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue una interrogazione dell'onorevole Marchi Giovanni al ministro delle comunicazioni...

CARUSI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Se l'onorevole interrogante non si oppone, chiedo che questa interrogazione sia rinviata a due giorni.

MARCHI GIOVANNI. Consento.

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà dunque rinviata a venerdì.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Baragiola, al ministro delle comunicazioni, « per conoscere se non ritenga opportuno modificare le norme riguardanti il numero delle distribuzioni postali nella città, e anziché subordinarlo all'importanza numerica degli abitanti a quella del traffico postale e dei commerci ».

Non essendo presente l'onorevole Baragiola, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Lessona, al ministro della marina, « per conoscere se non ritenga opportuno addivenire al ripristino della sezione macchinisti presso l'Istituto nautico di Camogli che da tale soppressione vede seriamente compromesso il buon andamento dell'Istituto stesso, mentre ragioni di tradizioni, di interessi e anche

di economia consiglierebbero a mantenere in piena efficienza il glorioso Istituto ».

L'onorevole segretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'Amministrazione della marina ha esaminato con equità e con tutta diligenza quanto richiede l'onorevole Lessona, ma è molto spiacente di dover dichiarare che è nell'impossibilità di soddisfarlo. L'Istituto di Camogli, come afferma giustamente l'onorevole interrogante, ha una meritata reputazione; esso infatti ha educato generazioni di marinai, ma con tutto ciò non è possibile riassegnarvi la sezione macchinisti, dato il numero limitato degli allievi, che erano 60 per quattro anni, e considerato anche il fatto della scarsità dei mezzi, che sono invece necessari per il materiale didattico, specialmente modelli, che sono molto costosi.

Concludendo sono molto spiacente che l'Amministrazione non possa soddisfare questa richiesta.

PRESIDENTE. L'onorevole Lessona ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LESSONA. Sono dolente di dovermi dichiarare insoddisfatto proprio per la prima interrogazione a cui ha dovuto rispondere il nuovo sottosegretario di Stato per la marina; ma vi sono ragioni di indole morale e di tradizione, alle quali l'onorevole sottosegretario ha anche accennato, e per esse l'Istituto nautico di Camogli meriterebbe un trattamento per lo meno di riguardo, se non di favore.

È vero che gli allievi non sono molto numerosi, ma è vero altresì che questo fenomeno si riscontra presso tutti gli Istituti nautici, perchè dipende dal fatto che per questi istituti è richiesto un titolo equipollente a quello per i licei e per gli istituti tecnici, ragion per cui i giovani, una volta conseguito questo titolo preferiscono seguire altra via.

Ci sono anche ragioni di economia; se si tiene conto della differenza relativamente piccola di spese tra gli istituti nautici a tipo C, e a tipo D, non parmi che ci sia così grave argomento per giustificare un tale provvedimento.

La città di Camogli vive di questi due cespiti: il porto, che dà la vita ai pescatori, e l'Istituto nautico che crea futuri marinai all'Italia.

Come bene ha detto l'onorevole sottosegretario, i marinai usciti da quell'istituto hanno dato ottima prova sia come guardie marine, sia come ufficiali macchinisti. Per questo vorrei pregare il Governo di riprendere in esame con tutta benevolenza questa

questione, e chiedo con tutta sincerità che mi sia data assicurazione.

A Camogli regna una vivissima preoccupazione per questa mutilazione della sezione macchinisti, preludio a questa completa mutilazione dell'Istituto nautico, cosa questa che noi non dico dovremmo non permettere, ma, dico di più, dovremmo ostacolare con tutte le nostre forze, convinti di sostenere, non soltanto il buon diritto di Camogli, ma anche di tutta la Liguria e della nazione, perchè chi vive sul mare e per il mare sa come Camogli abbia un nome o una storia che meritano tutti i riguardi.

L'amico Biancardi, mio collega nella deputazione provinciale, mi suggerisce un particolare, ed è che il municipio e la provincia hanno offerto un loro contributo in denaro, purchè la sezione macchinisti sia ripristinata.

E poichè si tratta di una differenza di 50 mila lire annue, dati i sussidi che si possono ottenere sia dai privati, sia dagli enti locali, mi pare di dovere insistere anche a nome dei miei colleghi della deputazione, perchè si riprenda in esame questo problema che è di tanta vitale importanza.

Quanto al porto, io ho già presentato un'altra interrogazione che dimostra la gravità del problema. Ma, ripeto, devo insistere frattanto perchè l'Istituto nautico di Camogli ottenga il ripristino della sezione macchinisti: ed assicuro che sarà questa una vera benemeranza del Governo.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Bavaro, al ministro della giustizia e degli affari di culto, « per sapere se non ritenga opportuno prorogare almeno al 15 giugno il termine del 30 maggio fissato per la presentazione dei documenti al concorso già bandito per 200 posti di notaio, allo scopo di consentire a moltissimi giovani ex-combattenti la possibilità di conseguire il diploma di notaio nella sessione d'esami fissata per i giorni 28, 29 e 30 maggio ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di rispondere.

**MATTEI GENTILI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.* Non è possibile accogliere il desiderio espresso dall'onorevole interrogante, perchè il termine di 40 giorni per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso di notaio è fissato tassativamente, sotto pena di decadenza, dalla legge 16 febbraio 1913. Non è quindi in facoltà del ministro di modificare la legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bavaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BAVARO.** L'onorevole sottosegretario di Stato ben comprende come io non possa dichiararmi soddisfatto, anche perchè è facile supporre come io prevedessi il tenore della sua risposta.

Ma se è vero che esiste una legge, — quella invocata dall'onorevole sottosegretario — che fissa le norme per i concorsi, è vero altresì che esistono numerosissimi casi concreti che dimostrano come i termini di concorso abbiano subito rinvii e modificazioni in confronto dei termini stabiliti precedentemente.

Ci sono concorsi banditi che attendono ancora da anni e anni il loro risultato. La mia richiesta è di una semplicità direi quasi raccapricciante (*Commenti*) perchè si tratta di questo, onorevoli colleghi: il termine della presentazione dei documenti per il concorso di notaio è fissato per il 30 maggio. Si tratterebbe di prorogare di almeno 48 ore il termine della presentazione dei documenti per dare così la possibilità a moltissimi giovani, in gran parte ex-combattenti, di partecipare al concorso senza dovere attendere un altro anno.

Siccome ci sono esempi di concorsi che sono stati modificati, senza violare per questo lo spirito della legge fondamentale, spero che il Governo consenta, con un provvedimento di carattere eccezionale, di prorogare questo termine anche per il concorso di notai.

**MATTEI GENTILI**, *sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.* Non devono essere proprio i deputati a consigliare il ministro di violare la legge!

**BAVARO.** Le leggi ci sono ma... (*Ilarità — Commenti*). Ad ogni modo richiamo l'attenzione del Governo su questo caso speciale, e non posso che insistere nella mia domanda.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione dell'onorevole Bassi, al ministro delle finanze, « per conoscere le ragioni di esclusione dalle recenti provvidenze — accordate a tutti i dipendenti e pensionati dello Stato — dei grandi mutilati ed invalidi di guerra, i quali traggono ogni sostentamento dall'unico reddito derivante loro, dalla pensione privilegiata di guerra. Se abbia meditata — come scialba sia la luce che vita concede a questi eroi — massima gloria della stirpe latina ».

**SPEZZOTTI**, *sottosegretario di Stato per le finanze.* D'accordo con l'onorevole interrogante, questa interrogazione è convertita in interrogazione con risposta scritta.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Bassi, al ministro dell'interno, « per conoscere in modo inequivocabile, quali solleciti provvedimenti intenda prendere in favore di 2400 coloni della tenuta Bianchi di Casale-Zerman-Bonisiolo-Mogliano Veneto i quali — per una imprevedente transazione a danno dello Stato ed a vantaggio di un gruppo di speculatori, dopo esser stati sottoposti ad uno strozzinesco mercanteggio, si trovano nell'assillante minaccia di esser gettati sul lastrico. Chiedo inoltre all'onorevole ministro se venne a conoscenza e quale valore si attribuì al certificato rilasciato dal sindaco di Mogliano Veneto che in data 5 febbraio 1924 sotto la sua personale responsabilità, attestava come il barone Bianchi Ferdinando fosse suddito dell'Impero austriaco. Chiedo infine la ragione per cui all'atto della cessione, il sequestratario governativo non impose agli acquirenti delle restrizioni contrattuali atte a salvaguardare gli interessi della massa lavoratrice in analogia a quanto si richiese per il riscatto della tenuta Collalto di Susegana. L'energico e deciso intervento del Governo, che richiedo, servirà anche a sopprimere la voracità speculativa, che turba la tranquillità di lavoro e lo sviluppo della produzione agraria nella Marca Trivigiana ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non è ancora in possesso di tutti gli elementi necessari per approfondire questa questione e d'accordo con l'onorevole interrogante si è convenuto di rimandare l'interrogazione a giorno da destinarsi nella prossima settimana.

PRESIDENTE. L'onorevole Bassi acconsente ?

BASSI. Acconsento alla dilazione richiestami dall'onorevole sottosegretario di Stato, a condizione però che la discussione della mia interrogazione avvenga non oltre la fine della settimana ventura. È una interrogazione che è seguita vivamente in tutta la Marca Trivigiana, che attende un'opera di giustizia dal Governo.

Intanto io chiedo all'onorevole sottosegretario di Stato che siano emanate delle disposizioni al prefetto di Treviso perchè siano sospesi gli sfratti dei coloni in tutta la Marca Trivigiana. Inoltre segnalo al sottosegretario di Stato per gli interni, un certo signor Gudenus, austriaco, non ceco-slovacco, genero del barone Bianchi,

che dopo il ripiegamento sul Piave, fu commissario civile di Udine, violatore dei diritti delle genti su tutta la cittadinanza rimasta alle sue dipendenze.

Chiedo il di lui allontanamento, a nome dei combattenti e dei mutilati della Marca Trivigiana, di questo sciacallo delle terre invase, perchè noi non intendiamo che le terre dei nostri morti siano oltre calpestate da una figura losca, che è degna di essere allontanata dall'Italia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole interrogante sa che io ho chiesto di rimandare la discussione di questa interrogazione appunto per approfondire l'esame di tutte le questioni, che egli ha qui accennato, con l'intento di dare la più esauriente risposta possibile alla sua interrogazione. Quanto alla data dello svolgimento di questa interrogazione se crede possiamo fissarla a giovedì prossimo.

BASSI. Insisto perchè siano emanate disposizioni al prefetto, perchè i coloni sono sfrattati di ora in ora, e chiedo la sospensione di tali sfratti per ragioni d'ordine pubblico.

Questo io dico e questo chiedo all'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Questo lo chiederà in via privata, ma intanto mi dica se acconsente al rinvio.

BASSI. Acconsento al rinvio, ma insisto nelle mie richieste.

PRESIDENTE. Resta dunque stabilito che questa interrogazione dell'onorevole Bassi è rinviata a giovedì della settimana ventura.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Martelli, al ministro delle finanze, « per sapere se di fronte alle gravi condizioni della viticoltura nazionale a causa dell'invasione fillosserica e nel dare esito alle domande di revisione di scritturazione catastale o di rimborso di imposte per i terreni fillosserati, non creda opportuno:

1°) dato che non voglia sospendere la facoltà concessa agli uffici tecnici di finanza con l'articolo 2 del Regio decreto 15 giugno 1923, n. 1276, di richiamare in vigore e come disposizione transitoria in attesa dell'attivazione del nuovo catasto, il disposto della legge 2 maggio 1907, n. 221, modificandola in modo che il rimborso delle imposte, nella stessa proporzione della perdita verificata,

avvenga solo per i terreni fillosserati, ma già censiti nel vecchio catasto con la qualifica culturale di vitati o di vigna;

2º) di estendere, in conformità di quanto è esposto nella relazione che accompagna il decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, la esenzione temporanea dell'aumento di imposta, non solo alle nuove piantagioni che costituiscono un effettivo miglioramento fondiario ma anche alle ricostituzioni di vitati e vigneti fillosserati, le quali non rappresentano un'ordinaria reintegrazione di cultura ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

**SPEZZOTTI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con l'articolo 1 della legge 1º maggio 1907, n. 921, era disposto che per i terreni coltivati a vite, dichiarati invasi dalla fillossera, venissero accordate moderazioni annuali d'imposte e sovrimposte per gli anni nei quali a causa della fillossera, fosse perduta almeno la metà del prodotto. Abrogata questa legge col Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, è subentrato nei possessori dei terreni che si trovano nelle condizioni sovraccennate il diritto di chiedere la revisione della coltura, e di ottenere che la rendita catastale dei terreni medesimi venga determinata considerandoli spogli da viti.

Con le nuove disposizioni si ha quindi, in luogo delle moderazioni annuali sancite dalla precedente legge, una esenzione completa e permanente di imposte, per quanto riguarda il prodotto delle viti, e quindi il vantaggio maggiore per le culture di viti ed una maggiore semplicità di accertamento che vien fatto una volta tanto anziché anno per anno.

Reputo in ogni modo opportuno precisare all'onorevole interrogante — come del resto chiaramente rilevasi dalle premesse e dal testo dell'articolo 4 — che il Regio decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3071, che riguarda l'esenzione temporanea d'imposta alle nuove piantagioni fruttifere, non ha abrogato, ma completato e coordinato le disposizioni di cui al Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276 (articolo 2), riguardante la revisione degli estimi catastali e del classamento.

Quanto alla seconda richiesta, essa trova piena corrispondenza nell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3071, che al secondo comma dispone che la nuova piantagione di viti e di altre essenze sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla fillossera avranno lo stesso trattamento di esenzione temporanea dall'imposta concesso

a quello di nuovo impianto, esenzione che è di cinque anni per le viti basse e di dieci per le viti alte.

Anche qui si ha per i viticoltori un vantaggio mai inferiore, ed in vari casi superiore a quello sancito dalla legge 2 maggio 1907, n. 221, che accorda una esenzione uniforme di cinque anni.

**PRESIDENTE**. L'onorevole Martelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MARTELLI**. Sono lieto di aver conosciuto gli intendimenti del ministro delle finanze in una materia così importante per gli agricoltori come quella del trattamento fiscale dei terreni fillosserati.

Debbo però dire con tutta franchezza che mi sarei aspettato un maggiore spirito di innovazione in quella circolare che l'onorevole sottosegretario di Stato ha citato e che non mi soddisfa appieno.

È vero che con la legge 31 dicembre 1923 i proprietari danneggiati dalla fillossera hanno facoltà di ricorrere per una revisione delle particelle catastali, e quindi per una conseguente diminuzione del reddito; se però questa riduzione viene concessa, come accenna la circolare dell'aprile 1925, soltanto per quelle particelle che risultano coltivate a vite, ci troviamo d'accordo; ma invece, e di ciò mi dolgo, rimane ancora in vigore una disposizione, quella dell'articolo secondo della legge 14 giugno 1923, che è una vera forma di vessazione.

Ricordo che questo articolo di legge dava facoltà agli uffici tecnici di finanza di fare la revisione non soltanto ai terreni che risultavano essere stati dichiarati fillosserati, ma di estenderla pure a tutti quelli dello stesso proprietario anche se appartenenti a comuni diversi.

E così si arrivava in definitivo, nei territori a vecchio catasto, non ad uno sgravio parziale di imposta, ma ad un notevole aggravo totale, con una manifesta sperequazione rispetto agli agricoltori di una stessa regione, giacchè gli accertamenti che sono richiesti per la correzione scritturale di una parcella già censita conducono appunto non ad uno sgravio, ma ad un aumento di imposta in quanto il proprietario sottoposto alla revisione completa di tutte le sue terre, ha, come si dice da noi, il danno e le beffe.

E ciò non dovrebbe essere consentito in un paese come il nostro dove tutti affermano che l'agricoltura è la fonte precipua della nostra economia nazionale, mentre in realtà essa rimane la più oppressa dal fisco e la meno considerata dai Governi. (*Approvazioni*).



Quindi non posso assolutamente ritenermi soddisfatto della risposta data alla prima parte della mia interrogazione.

In compenso devo dichiarare all'onorevole sottosegretario di Stato che lo ringrazio delle dichiarazioni esplicite e questa volta non equivocabili che ha dato alla seconda parte della mia interrogazione. Rimane così stabilito che le diminuzioni fiscali, o meglio gli sgravi fiscali vengono concessi non solo per le nuove culture arboree, ma anche per i rinnovamenti dei vigneti che sono stati anticipatamente ricostituiti; di modo che la esenzione temporanea dall'imposta è confermata, non soltanto per le piantagioni che rappresentano un aumento fondiario, ma anche per quelle che rappresentano una reintegrazione di coltura.

Quindi per questa seconda parte della interrogazione mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Josa, al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere come intenda risolvere, riguardo alle provincie del Mezzogiorno continentale d'Italia, il problema dell'applicazione dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3139 e 4 maggio 1924, n. 817, che continuano a rimanere deplorabilmente inapplicati, determinando l'aspirazione degli agricoltori, e il danno dell'economia agraria della regione e dell'intera nazione.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

PEGLION, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. L'onorevole interrogante muove dal presupposto che solo nel Mezzogiorno d'Italia i recenti provvedimenti del Governo, per effetto dei quali viene concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui per miglioramenti agrari o fondiario-agrari, non abbiano avuto ancora applicazione.

La lenta applicazione di quei provvedimenti deriva essenzialmente, oltre che dalla difficoltà della materia, da queste due ragioni: essi presuppongono una ingente massa di capitali disponibili a lunga scadenza e richiedono una speciale attrezzatura di istituti, tanto che i decreti, che tali provvedimenti disciplinano, fanno principale assegnamento sugli istituti di credito fondiario.

Ma anche questi sono in genere riluttanti ad assumere questa nuova forma di attività cosicchè il Ministero dell'economia nazionale ha dovuto e deve stimolare quegli istituti a dare la propria collaborazione.

In realtà finora è stata autorizzata solo a Cassa di risparmio delle provincie lom-

barde in Milano, che già esercita il credito fondiario e che si è dichiarata disposta ad impiegare in queste operazioni una parte dei depositi.

È imminente la pubblicazione del decreto che autorizza l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, sono in corso le pratiche per autorizzare altri istituti di credito fondiario: intanto, per dare un principio di attuazione ai decreti in tutto il Regno si è ritenuto di dover destinare senz'altro una parte degli stanziamenti alla costruzione di fabbricati rurali, una delle forme più richieste di credito fondiario-agrario, rispondente a necessità vivamente sentita.

In tale intento un provvedimento recente autorizza il Ministero dell'economia nazionale a concedere il concorso dello Stato per queste operazioni anche se i mutui siano stipulati da istituti ordinari di credito all'uopo autorizzati, come era ammesso per i precedenti concorsi statali per le case coloniche.

Orbene, mentre numerose richieste sono pervenute da istituti di alcune regioni dell'Alta e della media Italia, nessuna domanda è stata fatta da istituti del Mezzogiorno...

JOSA. Non ce ne sono di istituti nel Mezzogiorno!

PEGLION, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*... e ve ne sono taluni che potrebbero fare queste operazioni. Tuttavia lo speciale comitato che ho l'onore di presiedere, preposto all'attuazione di questi provvedimenti, nell'esaminare le domande presentate e nel procedere al riparto degli stanziamenti, ha creduto di accantonarne una parte per opere nel Mezzogiorno, pur non essendovi alcuna domanda, e ha interessato il Ministero dell'economia nazionale a farsi esso stesso iniziatore di una propaganda fra gli enti agrari e gli Istituti di credito del Mezzogiorno, per portare a conoscenza di essi i provvedimenti in parola.

È vero che questo dei fabbricati rurali rappresenta un aspetto limitato del problema del credito per miglioramento, ma anche allo stato attuale vi è la possibilità di far subito qualche cosa anche nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il problema più generale del credito agrario nel Mezzogiorno, prescindendo dal credito di esercizio, cui possono sufficientemente provvedere gli esistenti Istituti di credito creati con leggi speciali, salvo esame di qualche particolare situazione, cui il Ministero sta provvedendo, è certo che occorre addivenire alla creazione

di un organismo convenientemente attrezzato, che abbia la possibilità di esercitare un'azione intensa, sia per la raccolta dei mezzi, sia per una più conveniente erogazione dei medesimi, poichè è certamente da escludere che possano provvedere, in genere, a operazioni a lunga scadenza gli esistenti Istituti speciali, cui ho accennato, inquantochè il finanziamento può avere luogo, in genere, solo per mezzo di emissioni di cartelle ed è ovvio che non è il caso di mettere sul mercato una congerie di titoli provenienti da vari istituti, che quindi non avrebbero possibilità di assorbimento.

Posso assicurare l'onorevole interrogante che questo argomento ha formato principale oggetto di tutte le riunioni del comitato cui ho accennato, perchè la questione del credito agrario nel Mezzogiorno sta assai a cuore al Governo.

Il Comitato ritiene che si debba probabilmente procedere all'organizzazione di uno speciale Istituto di credito agrario, che svolga un'azione larga nel Mezzogiorno, ove mancano Istituti di credito fondiario e altri istituti adatti, ed a questo fine ha già predisposto un programma ed ha avviato trattative, che si confida possano giungere a utili risultati.

Comprendo ed apprezzo il desiderio dell'onorevole interrogante e degli altri rappresentanti delle regioni più interessate a che si faccia presto.

Questo è anche il nostro desiderio e la nostra ferma volontà, ma la materia del credito è assai delicata e non si possono fare improvvisazioni, che potrebbero pregiudicare gravemente la soluzione dell'importante problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Josa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

JOSA. Prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario dell'economia nazionale. Si tratta di nuove promesse: mi auguro che alle promesse seguano finalmente i fatti. La questione del credito agrario per noi del Mezzogiorno è diventata assillante, anzi debbo dire esasperante (*Approvazioni*) e occorre che il Governo la risolva una buona volta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Leicht, Vicini e Carnazza Gabriello, a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

LEICHT. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico e danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dei notari. (*Approvato dal Senato*). (298)

VICINI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza. (317)

CARNAZZA GABRIELLO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

#### Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717 per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, ed altre prestazioni perpetue.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (*V. Stampato n. 359-A*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Desidererei richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro guardasigilli su alcuni punti che sono toccati da questo interessantissimo disegno di legge, che riguarda le affrancazioni dei canoni, censi, prestazioni enfiteutiche, ecc.

Prima di tutto osservo che questo progetto viene alla approvazione del Parlamento

nella imminenza della riforma del Codice civile, che dovrà naturalmente comprendere anche questa parte, cioè la parte enfiteutica e la parte delle affrancazioni: quindi molti desideri che sono stati espressi nell'altro ramo del Parlamento e che verranno espressi anche in questo, potranno eventualmente essere oggetto di disamina quando verrà in discussione la revisione generale del Codice civile, e quando, a tale proposito, si tratterà della riforma degli istituti dell'enfiteusi e dell'affrancazione.

E invero, onorevole ministro, noi abbiamo un grande desiderio che questo disegno di legge venga approvato, perchè quando dovesse viceversa subire ulteriori vicende parlamentari, si verificherebbe che, mentre i decreti relativi alle affrancazioni mediante prestiti nazionali sono stati convertiti in legge, questo, per effetto della revisione e delle modifiche fatte dall'altro ramo del Parlamento, si dovrebbe ritenere decaduto, e così in questo periodo di tempo la materia delle affrancazioni sarebbe materia senza legge, ovvero dovrebbe essere regolata con quei decreti che sono stati pregiudizievoli, in confronto di questo, agli interessi dei direttari.

Ovvero in linea di discussione generale, per non ripetermi sugli articoli, che nelle disposizioni dell'articolo 1º, ove si parla di prestazioni perpetue di qualsiasi natura, è interessante precisare se siano o non siano comprese quelle prestazioni così singolari tanto nell'Italia centrale e meridionale, quanto nell'insulare, che passano sotto il nome di colonie perpetue.

Intende questo progetto di legge provvedere a questa condizione di cose che, per conto mio, ritengo esiziale, dal punto di vista giuridico ed economico, delle colonie perpetue dell'Italia centrale e meridionale? Colonie perpetue che ognuno sa sono qualche cosa che si avvicina all'enfiteusi, ma non sono mai state ben definite nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza.

Nella legge di affrancazione delle decime, del 1887, si parla anche di prestazioni perpetue. Nella memorabile discussione che venne fatta in quel tempo, dal Bonghi, dal Vitelleschi, dal Villa, ecc., si discusse a lungo se fossero comprese o meno le prestazioni coloniche perpetue. Ebbene, la soluzione fu questa: la maggioranza dei parlamentari ed anche il ministro proponente che mi sembra fosse lo Zanardelli, dissero: la questione sarà risolta caso per caso dalla magistratura.

Orbene, questo caso per caso è diventato di così difficile applicazione, che noi non abbiamo saputo creare una linea, una norma sicura e precisa per regolarci sulla affrancabilità delle colonie perpetue. E sono perpetue appunto perchè, come riconoscono tutti i nostri vecchi trattatisti, a cominciare dal De Luca, venendo giù ai più moderni, il carattere perpetuo di una concessione indica traslazione di dominio e quindi carattere similare alla proprietà.

E dacchè si provvede alla affrancazione di tutte le prestazioni perpetue, cioè snodiamo la proprietà in modo da rendere possibile il dominio e la disponibilità del fondo in una sola persona, sarebbe interessante ed utile che venisse precisato ed indicato che questo progetto si applica anche alle colonie perpetue, non a quelle precarie e *sine die*, ma a quelle che sono costituite o mediante contratto o nel tempo con carattere di perpetuità. E così avremo detto una parola che gioverà senza dubbio alla libertà agricola ed economica e quindi giuridica di molte situazioni ibride che si verificano a carico dell'agricoltura ed inceppano il movimento agricolo delle terre dell'Italia centrale e meridionale.

Osservo poi anche che lo stesso articolo 1º ha una disposizione, al secondo comma, relativa al diritto di riduzione, come dice il progetto (la legge dell'87 avrebbe detto piuttosto commutazione), riduzione in misura annua fissa delle prestazioni e dei canoni in una quota di prodotti naturali.

Sta bene, ed è il principio consacrato nella legge del 1887, ma trovo qui una incongruenza. Si dice: il predetto canone ed altre prestazioni quando consistano in quote di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, essere ridotti a misura annua fissa.

In altri termini il richiedente non può essere che il creditore, meglio il direttario. Ma perchè non deve essere concesso anche all'utilista questo diritto di commutazione e riduzione in misura fissa, quando anzi è l'utilista il primo interessato a fissare l'onere che grava il suo premio, affine di poterlo spingere alla coltivazione più intensiva e ad un reddito sempre maggiore, senza la preoccupazione di dovere corrispondere parte di questo reddito maggiore al direttario?

Ora nell'ultimo articolo di questo disegno di legge, e precisamente all'articolo 20, si dichiara che il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione occorrente per l'attua-

zione della presente legge, nonchè a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

Qui trovo il fulcro di salvezza per queste mie osservazioni e cioè che il Governo, a cui sarà data facoltà di emanare norme di coordinamento, troverà nella legge 1887 o in qualche altra la facoltà già legiferata a favore dell'enfiteuta di poter ridurre in misura fissa la prestazione annua a prodotti variabili.

L'articolo 4º porta una disposizione assai importante: quella circa la moneta di affrancazione.

Gli onorevoli colleghi sanno che in moltissimi contratti enfiteutici, di censo, di prestazioni perpetue, albergamenti e simili, è stabilito che il pagamento o del canone o della prestazione annua in denaro, ovvero del riscatto del censo o altra simile prestazione avvenga in moneta aurea o di argento, secondo le consuetudini delle varie località. Ora all'articolo 4 è stabilito in linea assoluta che la moneta di affrancazione sarà quella corrente, in deroga ai patti, a meno che per cinque anni di seguito il pagamento dell'annua prestazione non sia stato fatto nella moneta contrattuale, ossia di oro o di argento, stipulata nella convenzione originaria.

Io non mi oppongo nè trovo irrazionale questa disposizione. Si tratta di contratti antichi stipulati con altri regimi monetari, ed è opportuno il loro adattamento alle condizioni interne della moneta. Vorrei però fare salvo un caso, e cioè allo stato d'oggi vi sono senza dubbio delle domande di affrancazione che hanno dato luogo (ne conosco talune) a controversie interessanti sulla moneta di affrancazione. Non crede il ministro che la legge nuova non possa nuocere all'esito delle cause in corso relativamente alla moneta da usarsi per l'affrancazione?

Questa mia osservazione può trovare anch'essa il suo correttivo della norma dell'articolo 20 nelle disposizioni transitorie.

Finalmente all'articolo 13 che riguarda le affrancazioni dell'enfiteusi temporanee trovo che il prezzo da pagarsi al concedente può ricevere un congruo aumento, il che è evidente ed è stabilito anche nelle disposizioni transitorie del Codice civile.

Essendo l'enfiteusi di breve durata, quando ci si avvale della seconda, della quarta generazione, ecc., come facevano i nostri maggiori, colui che intende affrancare deve pagare qualche cosa di più di quello che dovrebbe pagare nel caso di enfiteusi perpetua, nel qual caso è concessa la capitaliz-

zazione del canone al 100 per cinque. Ora chi dà l'aumento?

Qui si dice: l'autorità giudiziaria lo dovrà fissare; e questo io lo ritengo molto pericoloso.

L'autorità giudiziaria non ha elementi tecnici per potersi sostituire volta per volta al criterio stabilito dalla legge, il quale dovrebbe essere graduato secondo la durata residuale dell'enfiteusi come stabilito dalla disposizione transitoria del vigente Codice civile. Ripeto: non possiamo fare oggetto questo articolo di proposte di modifiche e di emendamenti, per questa ragione, perchè un interesse sommo vi è, cioè, che il decreto-legge riceva la sua applicazione, perchè diversamente la materia sarebbe regolata ancora dalla legge sui prestiti nazionali ante-guerra.

Ma poichè è data facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni di coordinamento, prego vivamente l'onorevole guardasigilli di tener conto di queste mie modeste osservazioni in occasione dell'emanazione di queste norme regolamentari.

Quando verrà il momento di intraprendere la riforma generale del Codice civile, tutta questa materia dovrà essere sottoposta a una profonda revisione, in modo da dare all'istituto dell'enfiteusi quelle istruzioni similari per le relative affrancazioni in regolamento perfetto, razionale e proficuo per l'avvenire.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fontana.

**FONTANA.** La conversione in legge del Regio decreto-legge 1923, n. 1717, richiederebbe un esame minuto e sereno non solo di tutta la materia delle affrancazioni, ma dell'istituto importantissimo dell'enfiteusi, inteso quale valido istromento di trasformazione ed elevazione agraria.

Il disegno di legge che si trova oggi dinanzi alla Camera è — a questo proposito — come dominato da un'intima contraddizione: vorrebbe liberare la terra da tutti i vincoli, obbedendo forse più a un pregiudizio giuridico che ad un effettivo bisogno economico e si studia di dettar le disposizioni più ampie per raggiungere siffatto scopo; ma, nello stesso tempo, sente che alcuni vincoli, anzichè dannosi, sono utili alla maggior produzione agraria, e sancisce le eccezioni di cui all'articolo 14, il quale dispone che nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a cinquant'anni se la superficie del fondo non sia mag-

giore di dieci ettari, e concessionario ne sia il diretto coltivatore: non superiore a trent'anni in tutti gli altri casi.

Non credo che l'istituto dell'enfiteusi, il quale potrebbe ancora rendere immensi servizi all'agricoltura italiana, esca di molto avvantaggiato dall'introduzione dell'articolo 14 nel disegno di legge.

L'eccezione al principio dell'affrancabilità che avrebbe molto valore qualora apparisse in tutta una sistematica riorganizzazione dell'istituto dell'enfiteusi, e non si riattaccasse a un criterio affatto meccanico qual'è quello della superficie, ne ha ben poca in un disegno id legge che si ispira a principi, i quali negano o fortemente diminuiscono l'importanza attuale dell'istituto stesso.

La stabilita eccezione, tuttavia, gioverà se l'onorevole guardasigilli in sede di riforma del Codice civile vorrà ridare all'istituto tutta la forza espansiva di cui è capace, appena lo si liberi, in omaggio a un ben inteso interesse individuale e sociale, da alcune disposizioni che dall'un lato lo rendono meno appetibile alle parti, dall'altro ne frustrano gli scopi economico-sociali ed agrari.

Osservo, del resto, che questo mio desiderio è condiviso, se non erro, dall'intera Commissione parlamentare quando, con apposito ordine del giorno, invita il Governo a comprendere nello esame della riforma degli istituti del Codice civile tutta la materia contemplata nel Regio decreto-legge.

Ciò mi dispensa anche dal rilevare molte lacune del decreto stesso, nonchè alcuni squilibri e alcune vere e proprie contraddizioni.

Vedasi così, per esempio, l'istituto della riduzione, che è tutto a favore del creditore; la definizione della perpetuità guastata dalla casistica che il Senato ha voluto introdurre, mentre bastava richiamare l'articolo 31 delle Disposizioni transitorie del Codice civile; la proibizione di stabilire un prezzo maggiore di affrancazione (non più del quarto del capitale) mentre poi si stabiliscono aumenti per le enfiteusi sorte prima del 1919; le disposizioni circa la moneta con la quale deve essere soluto il prezzo di affrancazione, dove l'obbligo di pagare in moneta aurea, anche se contrattualmente preveduto, lo si fa dipendere dalla circostanza affatto accidentale che negli ultimi cinque anni il canone sia stato pagato in tale moneta; la questione della media decennale per le prestazioni in una quantità fissa di derrate, media forse troppo lunga in un momento di grande variabilità di prezzi; certe agevolazioni di affran-

cazione che lo Stato può sancire per sé, ma non deve estendere agli altri enti — provincie, comuni, opere pie — che già si dibattono in gravi strettezze finanziarie.

Ed altro ed altro ancora potrei accennare.

Ma su tutto ciò getta grande luce la chiara e dotta relazione del collega onorevole Gabriello Carnazza; relazione la quale, pure proponendo per ragioni di alta opportunità, l'approvazione del disegno di legge, non costituisce meno una critica serena, ma ferma del progetto stesso.

Non posso dispensarmi, tuttavia, dal rivolgere una raccomandazione al Governo e, per esso, ai ministri onorevoli Rocco e Nava.

In molti contratti di enfiteusi esistono clausole vietanti all'enfiteuta di contrarre mutui. Il divieto deve sorgere, penso io, dalla falsa credenza che la garanzia offerta dall'enfiteuta sul dominio utile impegni anche il dominio diretto, mentre, invece, le due garanzie procedono disgiunte.

Altrimenti non si spiegherebbe.

Niun dubbio che tali clausole siano nulle di pien diritto, essendo il diritto dell'enfiteuta sui beni enfiteutici capace di ipoteca ai sensi dell'articolo 1967 del Codice civile.

Ciò nonostante, ad eliminare qualsiasi ragione di incertezza e di litigio, qualsiasi ostacolo al conseguimento della nobifica e della trasformazione fondiaria — come nell'Agro Romano, — si rende necessario nel regolamento o nel testo unico un articolo il quale chiarisca esser nullo ogni patto che vieti all'enfiteuta di contrarre mutui e specie quelli di favore previsti dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sul bonificamento dell'Agro Romano.

L'articolo 20 del disegno di legge lascia, nella sua ampiezza, aperta la via ai ministri della giustizia e dell'economia sociale di accogliere questa mia modestissima raccomandazione suffragata, oltre che da principi di diritto, da evidenti ragioni di pratica utilità.

E ciò senza notare che, in ogni caso, sarebbe strano che l'obbligo di bonificare sancito dalla legge per fini altissimi di utilità sociale trovasse poi impedimento nella contraria volontà del privato.

Oso, quindi, esprimere la speranza che la mia raccomandazione venga accolta. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

**ROCCO, ministro della giustizia e degli affari du culto.** Questo disegno di legge che propone la conversione in legge del Regio

decreto 15 luglio 1923, è, come è stato notato dagli oratori che mi hanno preceduto, urgente. Perchè essendo stato modificato dal Senato potrebbe sorgere, sia pure con poco fondamento, il dubbio che il decreto stesso fosse venuto meno nella sua efficacia, è opportuno che la Camera lo approvi senza ulteriori mutamenti. Tutti sanno che in questo istituto della enfiteusi vi sono due esigenze, le quali sono fra di loro in contrasto; da un campo l'esigenza sociale ed economica di favorire l'enfiteusi e la costituzione di enfiteusi, perchè la terra possa passare ai coloni, i quali hanno la capacità per coltivarla e migliorarla. E vi è dall'altro canto la esigenza giuridica ed anche politica di non sovraccaricare eccessivamente di oneri la proprietà.

Se si dovesse avere di mira soltanto il conseguimento del primo intento, bisognerebbe non porre ostacoli alla concessione dell'enfiteusi, anzi incoraggiare i proprietari a costituirle e a questo scopo consentire tutti i vincoli possibili alla proprietà a carico dell'enfiteuta.

Viceversa l'altra esigenza implica la necessità di favorire l'affrancazione, ed effettivamente il codice napoleonico e il nostro codice civile si sono preoccupati molto di queste seconde esigenze. È stato detto qui dall'onorevole Sandrini e mi pare anche dall'onorevole Fontana che questa preoccupazione è eccessiva.

Io consento con loro nel rilevare che la libertà del fondo si risolve poi non a vantaggio di colui che lo prende in enfiteusi, ma contro di lui, perchè renda più difficile la concessione.

Ad ogni modo queste due esigenze devono essere temperate. Ultimamente che cosa è accaduto? Nell'ultima fase dello svolgimento della nostra legislazione sono intervenute disposizioni, le quali hanno concesso la possibilità di affrancazione, non con danaro, ma con titoli di rendita o consolidato al valore nominale, i quali titoli di rendita avendo avuto un valore di mercato inferiore al valore nominale, hanno costituito per i proprietari concedenti un grave danno, perchè l'affrancazione si faceva a un prezzo eccessivamente basso, il che poi si ripercuoteva su tutto il movimento economico in questa materia, perchè più si rendeva facile l'affrancazione e meno ci si riduceva a stipulare l'enfiteusi. Poi vi è stato un altro elemento gravemente perturbatore: la diminuzione del valore della moneta che ha agito in questo stesso senso. Si può dire pertanto che in questa materia

delle enfiteusi siamo ad un punto di arresto: praticamente l'Istituto non funziona.

Scopo del decreto-legge, di cui chiediamo la conversione, è stato quello di ovviare, almeno in parte, a questi gravi inconvenienti e le stesse osservazioni che sono state fatte oggi dimostrano l'opportunità del provvedimento, che è stato criticato solo perchè non sufficientemente ampio.

L'onorevole Sandrini ha domandato se le colonie perpetue sono comprese nella dizione dell'articolo 1. Io rispondo di sì.

In Senato si è fatta una discussione molto vasta e si è ricercata la formula più comprensiva e si è andati finalmente, dopo una lunga discussione, d'accordo sopra questa formula che fu suggerita da me e dal senatore Scialoja: « I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura ».

L'onorevole Sandrini poi, e anche l'onorevole Fontana si sono lamentati, perchè nel secondo capoverso dell'articolo 1 è data facoltà della riduzione a misura annua fissa dei canoni in natura a richiesta dei proprietari e non dell'altra parte. Rispondo che si è votato limitare la modificazione legale dei patti contrattuali entro i limiti più ristretti, e solo in quanto — come è accaduto sin'oggi — l'osservanza rigorosa di tali patti desse luogo a seri inconvenienti.

Non escludo di studiare la possibilità di estendere la disposizione anche a vantaggio degli enfiteuti.

Si è molto discusso l'articolo 4. Questo articolo in sostanza non stabilisce nessuna deroga ai patti. Esso ripete un principio generale di diritto, che è questo: il debitore ha diritto di pagare con la moneta corrente al momento della esecuzione del contratto.

È la moneta legale che ha facoltà liberatoria, a meno che nel contratto stesso non sia stabilita in modo specifico altra moneta. Ciò, è vero, avviene in parecchi contratti di enfiteusi, dove la moneta è indicata in una specie determinata. Sono però vecchissimi contratti che in pratica non sono mai stati osservati, ed è evidente che per volontà tacita delle parti essi sono stati modificati. Perciò quando rimanga chiaro che la volontà delle parti era quella di osservare il patto originario e di mantenerlo in vita, solo in questo caso si stabilisce, dall'articolo 4, che il pagamento deve essere fatto nella moneta indicata nel contratto.

In sostanza l'articolo 4 non implica una modificazione, ma una interpretazione dei patti contrattuali.

Circa l'articolo 13 l'onorevole Sandrini crede che la disposizione sia un po' imperfetta perchè lascia troppa latitudine all'autorità giudiziaria. Non credo che sia un male questo, tanto più che si obbliga l'autorità giudiziaria a tener conto delle perizie, e di ogni pregiudizio che il conducente possa avere, affinché sia convenientemente temperato dall'arbitrio del magistrato. Ad ogni modo su questo non mi rifiuto di studiare.

L'onorevole Fontana ha fatto una giusta osservazione per quello che riguarda le clausole che vietano all'enfiteuta di contrarre mutui. Queste clausole a mio avviso sono dannosissime nella pratica, perchè impediscono all'enfiteuta di valersi delle leggi per il miglioramento dei fondi, specialmente per il bonificamento dell'Agro romano. Col divieto di contrarre mutui evidentemente si toglie lo strumento più efficace per eseguire le trasformazioni agrarie. Io credo che la nullità di simili clausole derivi dalla natura stessa dell'enfiteusi, e dalle finalità dell'istituto. Studierò ad ogni modo la possibilità di introdurre, nel testo definitivo della legge, una disposizione che quella nullità sancisca esplicitamente.

La Commissione, che ringrazio per il contributo che ha dato allo studio di questa materia, termina la sua relazione che io ho letto con molto profitto, perchè piena di dottrina e di osservazioni acute, con due voti. Uno di questi voti io lo accetto senz'altro, quello per cui si invita il Governo ad includere nell'esame delle riforme degli istituti del Codice civile tutta la materia contemplata da questo Regio decreto-legge. Io sono d'accordo: è necessario rivederla questa materia; questi decreti-legge sono evidentemente dettati da necessità occasionali e quindi hanno il difetto di tutte le disposizioni che sono fatte in un determinato momento e per determinate circostanze: vedono il problema e lo risolvono da un punto di vista unilaterale. Questa è materia che va tutta quanta riveduta; è uno dei problemi fondamentali per il nostro rinnovamento agrario, e, forse, le eccessive preoccupazioni che i compilatori del Codice civile hanno avuto a vantaggio della libertà dei fondi, hanno finito per paralizzare la pratica attuazione dell'Istituto dell'enfiteusi.

Io mi propongo di ristudiare questa materia e di tener conto di tutte le esigenze nuove e delle nuove condizioni dell'agricoltura in Italia, e di fare opera che risponda veramente agli ultimi studi in questa materia, e soprattutto al nuovo spirito che informa

tutta la nostra epoca, che è molto differente dallo spirito dell'epoca in cui il Codice civile fu formulato.

Invece mi duole di non potere senz'altro accettare l'altro invito, almeno come è formulato. L'invito è questo:

« La Camera invita il Governo a provvedere perchè siano escluse dal supplemento previsto dagli articoli 8 e 10 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923 le prestazioni di qualunque natura dovute al demanio dello Stato ».

Come la Camera sa in questo articolo si è stabilito un aumento del quinto per i canoni stipulati anteriormente alla guerra e tale aumento dovrebbe in parte compensare il nudo proprietario, della svalutazione della moneta.

La Commissione fa osservare che vi sono molti casi in cui questo proprietario, il concedente, è lo Stato, il quale, specialmente nelle provincie meridionali, ha moltissimi di questi canoni che sono stati stipulati al momento della alienazione dei beni delle congregazioni religiose.

Ora, si dice, perchè volete in pratica a vantaggio dello Stato colpire con una imposta speciale soltanto una parte della proprietà dell'Italia meridionale.

Io ho tutte le simpatie per questa tesi ma non posso accettare l'ordine del giorno senz'altro perchè io ho bisogno del consenso del ministro delle finanze.

CARNAZZA GABRIELLO, *relatore*. C'è il sottosegretario di Stato alle finanze il quale ha avuto le necessarie istruzioni.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io posso promettere e prometto all'onorevole Carnazza d'interporre i miei buoni uffici presso il collega delle finanze e di patrocinare la tesi che la Commissione ha prospettato.

Dopo di che io credo di avere risposto alle osservazioni fatte, e prego la Camera di votare il passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Carnazza Gabriello.

CARNAZZA GABRIELLO, *relatore*. Non vorrei parlare della legge perchè veramente è strano che mentre la Commissione propone l'approvazione senza emendamenti del disegno di legge, due componenti della Commissione abbiano già parlato per modificare il disegno di legge. La relazione, in sostanza, non è che una critica del disegno di legge e io non vorrei aggiungere un altro discorso per rilevare le mende del disegno di legge,

il quale veramente in certi punti merita una critica.

Però consentirà la Camera che io faccia brevissime osservazioni.

L'onorevole Sandrini ha riportato la questione delle colonie perpetue e ha chiesto se esse sono comprese nella dizione lata dell'articolo primo, che il Senato si studiò di rendere quanto più lata e comprensiva fosse possibile.

Ora io non vorrei che l'onorevole Sandrini con questa sua insistenza, e specialmente dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro, venisse a pregiudicare la tesi che gli sta a cuore; perchè, se noi ammettiamo che le colonie perpetue sono comprese nella dizione dell'articolo primo, noi possiamo far nascere il dubbio che ancora esista un obbligo della corresponsione in natura di una parte della prestazione, tanto che dichiariamo che si ha il diritto di affrancarla.

Ora viceversa a noi interessa stabilire che questo diritto alla prestazione in natura non esiste più e, poichè non esiste più, non può essere compreso nella dizione dell'articolo primo, la quale si può riferire solamente alle prestazioni perpetue attualmente esistenti.

Vede, onorevole Sandrini, che con questa dichiarazione sua e con la risposta del ministro lei può arrivare appunto a questo: a pregiudicare quella tesi che vuol sostenere, e per effetto della quale si deve ritenere che le prestazioni dipendenti dalle colonie perpetue, sono ormai tutte affrancate. Questo è detto espressamente dalla legge del 1873, perchè quando questa legge ha disposto categoricamente che, col decorso di tre anni, le prestazioni in natura dipendenti dalle colonie perpetue, non sono più esigibili, evidentemente ha fatto cessare il diritto alla esazione di queste prestazioni in natura. Se noi ora diciamo che anche questo genere di prestazioni è compreso nell'articolo 1 della legge, noi facciamo nascere il dubbio che effettivamente possa ancora esistere il diritto a questa prestazione in natura, ciò che è contrario all'interesse che l'onorevole Sandrini sostiene, è contrario all'interesse dell'agricoltura, è contrario anche all'interesse sociale di abolire questo residuo di feudalità.

Quindi io credo che le dichiarazioni fatte in questo senso nella relazione, mentre danno pieno affidamento che l'interpretazione temuta dall'onorevole Sandrini non possa essere invocata, escludono anche la possibilità del dubbio che nell'articolo 1 si comprendano le colonie perpetue.

In rapporto alla facoltà concessa solamente al creditore di modificare in una prestazione annua fissa la prestazione che sia variabile, l'onorevole ministro diceva che questo diritto è stato dato al creditore della prestazione, in quanto che egli solo verrebbe ad essere danneggiato dalla svalutazione della moneta.

Mi consenta l'onorevole ministro: mi pare ci sia un equivoco. L'articolo di cui si tratta, non parla delle prestazioni in denaro, ma parla delle prestazioni in natura. Infatti si dice: « I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa ». Trattandosi di quota di prodotti naturali, è evidente che la svalutazione della moneta non entra in giuoco, e conseguentemente è più stridente l'ingiustizia, che pure l'onorevole ministro riconosceva, di attribuire questa facoltà solamente a una delle parti, togliendola all'altra.

Credo che anche questa correzione di un errore evidente possa essere fatta in sede di coordinamento dell'istituto.

Dopo ciò, rimane la questione contenuta nella prima parte dell'ordine del giorno della Commissione. L'onorevole ministro delle finanze, il quale è così diligente alle sedute della Camera e che era qui fino a un momento fa, credette opportuno di allontanarsi quando doveva essere appunto intesa la sua opinione su questo ordine del giorno, e anche l'onorevole sottosegretario di Stato ha creduto più prudente di allontanarsi per non dire le ragioni...

Voci. Eccolo!

CARNAZZA GABRIELLO, *relatore*. ...per le quali non accetta fin da ora...

SPEZZOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono qui!

CARNAZZA GABRIELLO, *relatore*. E allora, mi dica se accetta o no questa parte dell'ordine del giorno. Per lo meno ella manifesta dei dubbi, se non altro, alla accettazione di questo ordine del giorno.

Veramente, io non avrei mai pensato che l'onorevole ministro delle finanze, e il sottosegretario di Stato, avessero avuto un dubbio sulla accettazione di questa parte dell'ordine del giorno, anzi, se io avessi pensato che questo dubbio esisteva, io mi sarei forse astenuto anche dal metterli in un imbarazzo momentaneo, e non avrei presentato l'ordine del giorno. Ma io credevo, invece, di venire incontro al ministro



delle finanze e soprattutto di venire incontro a quella sua spesso dichiarata e qualche volta anche manifestata benevolenza per le provincie meridionali e insulari. Dico che io credevo di venire incontro al ministro delle finanze, perchè debbo dire che nel testo originario del decreto-legge, questa aggiunta, che ha fatto pensare che l'aumento è dovuto anche sui canoni dovuti al Demanio dello Stato, non c'era. E dirò che non c'era questa aggiunta a ragion veduta, perchè il Governo quando il provvedimento fu fatto, ebbe a rilevare la gravità dell'ingiustizia che sarebbe derivata alle provincie meridionali da questa imposizione tributaria, perchè è una vera imposizione tributaria che si fa solamente a carico delle provincie meridionali.

E conseguentemente, nel provvedimento deliberato dal Consiglio dei ministri e proposto alla approvazione del Parlamento, non c'era quella aggiunta per effetto della quale lo Stato impone l'aumento del 20 per cento anche sui canoni dovuti al Demanio.

Questa aggiunta fu introdotta dal Senato e lo fu in una forma la quale rende anche irrisorio un certo vantaggio che il decreto-legge consentiva, imperocchè questo consente l'affrancazione dei canoni dovuti al demanio mediante il pagamento di 15 annualità invece di 20, cioè diminuisce di un quarto il capitale di affrancazione quando si tratta del demanio; ma per effetto della aggiunta introdotta dal Senato, il capitale di affrancazione che è diminuito di un quarto, è poi aumentato di un quinto, cosicchè la cosa fa semplicemente ridere, non è vero, onorevole sottosegretario di Stato? Quindi credevo che neanche questo l'onorevole ministro delle finanze volesse mantenere.

In ogni modo, ripeto, l'aggiunta dello aumento del 20 per cento sui canoni dovuti al demanio non era nel provvedimento ministeriale; e il ministro delle finanze tanto ha creduto che non potesse riscuotere questo 20 per cento, che ne ha persino fatto un quesito all'Avvocatura erariale.

Come vede la Camera, quando io proponevo che si accettasse di tornare al testo proposto dal ministro delle finanze e si accettasse di tornare a quella interpretazione sulla quale il ministro delle finanze interpellava persino l'Avvocatura erariale, credevo di far cosa che l'onorevole ministro delle finanze avrebbe accettato. E non posso non manifestare il mio rincrescimento che non sia stata accettata, perchè è doloroso che con una legge di questo genere, che ha la finalità di favorire le affrancazioni, si venga

a costituire una nuova imposta la quale per la sua natura e per il numero delle enfiteusi, viene a gravare esclusivamente sulle provincie meridionali.

L'onorevole guardasigilli ha avuto parole molto benevole per questa tesi che oltre che per un criterio politico, dovrebbe essere accettata per un criterio giuridico, come ho accennato nella mia relazione.

Mi auguro che l'onorevole ministro della giustizia avrà maggiore efficacia di quello che non abbia avuto la Commissione parlamentare; e confido che otterrà dall'onorevole ministro delle finanze l'accettazione integrale dell'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Sull'articolo 1 debbo associarmi alle osservazioni dell'onorevole relatore. Sia bene inteso questo, perchè non nascano dubbi, che l'articolo 1 comprende tutti i canoni di qualunque natura in quanto esistono, vale a dire stabilisce la possibilità delle affrancazioni dei canoni che esistono. Quindi questo articolo non muta in nulla lo stato della legislazione. I canoni che si intendono soppressi, son soppressi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. La Commissione aveva formulato questo ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere perchè siano escluse dal supplemento previsto dagli articoli 8 e 10 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923 le prestazioni di qualunque natura dovute al demanio dello Stato.

« L'invita altresì a comprendere nello esame della riforma degli istituti del Codice civile tutta la materia contemplata dal detto Regio decreto-legge ».

Vi insiste?

CARNAZZA GABRIELLO, *relatore*. La seconda parte che è accettata dal Governo, chiedo che sia messa in votazione; quanto alla prima parte, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro della giustizia, confidando nel suo interessamento presso l'onorevole ministro delle finanze, la ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora a partito la seconda parte dell'ordine del giorno, che è accettata dal Governo: « La Camera invita il Governo a comprendere nello esame della riforma degli istituti del Codice civile

tutta la materia contemplata dal Regio decreto-legge 15 luglio 1923 ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« È convertito in legge il Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

« Art. 1. — I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'articolo 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

« I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa.

« L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

« Art. 2. — Agli effetti della presente legge le prestazioni, di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue:

1º) se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, nè questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2º) se per legge, per consuetudine o per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3º) se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di 100 anni; purchè, al momento della affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a 33 anni.

« Art. 3. — Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista.

« La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione.

« Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e non eccedente i trenta anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti.

« Art. 4. — Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale corrente al momento dell'affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

« Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio ad essa siano fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avrà luogo l'aumento di cui all'articolo 10.

« Art. 5. — Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

« Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio.

« Art. 6. — Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo o decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo alla affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

« Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

« Art. 7. — Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella provincia dove è situato il

fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

« All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà fissato dal prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

« *Art. 8.* — Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'articolo 1, qualora ne siano creditori il demanio o qualunque altra Amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli economati generali dei benefici vacanti, le provincie, i comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera lire 50 annue.

« Anche in tal caso è dovuto l'aumento di cui all'articolo 10.

« Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

« *Art. 9.* — Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo più vicino.

« *Art. 10.* — Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1º gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

« D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza ulteriori aumenti.

« *Art. 11.* — Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciale pattuizione, è determinata nella metà del laudemio stesso nel caso di

enfiteusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfiteusi temporanea.

« Qualora l'ammontare del laudemio debba esser determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal presidente del Tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore.

« *Art. 12.* — Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

« Corrispondente aumento sarà pure dovuto, quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

« Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

« Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'articolo 1.

« *Art. 13.* — Per le affrancazioni delle enfiteusi temporanee il prezzo da pagarsene al concedente può ricevere un congruo aumento; che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

« *Art. 14.* — Nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a 50 anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di 10 ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a 30 anni in tutti gli altri casi.

« Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

« Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentono la rinuncia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

« *Art. 15.* — Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante, o in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

« Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipo-

tecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale Cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

« Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

« Art. —16. In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

« Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente.

« Art. 17. — Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

« Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza.

« Art. 18. — Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante, eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti dal Codice di procedura civile.

« Art. 19. — Se la prestazione non supera il valore di lire 10, gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

« Se la prestazione supera il valore di lire 10, ma non di lire 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

« Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione, sono ridotti nel primo caso

ad un quarto, nell'altro alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

« Art. 20. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per la attuazione della presente legge, nonchè a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

« Art. 21. — La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

#### Presentazione di un disegno di legge.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*.

Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, che reca norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle costruzioni ferroviarie. (*Approvato dal Senato*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Marchi Corrado e Orefici a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MARCHI CORRADO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Aggregazione delle frazioni di Torrio e Bosch al comune di Santo Stefano d'Aveto. (331).

OREFICI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Riforma della legislazione in materia di assistenza e salvataggio e di urto di navi. (309)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1698, che costituisce il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine separandolo dagli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre

1924, n. 1698, che costituisce il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine separandolo dagli ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 355-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1698, che costituisce il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine, separandolo dagli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia marina ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, che ripristina i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 255-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1257, col quale vengono ripristinati i compartimenti marittimi di Viareggio, Torre del Greco e Ravenna ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16 « Modificazione della ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico con Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 ».

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 413-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui ne do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1925, n. 16, che modifica la ripartizione nei vari gradi della magistratura dei 200 posti aumentati nel relativo ruolo organico col Regio decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1738 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Rinvio del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici.* Questo disegno di legge ha richiesto una lunga elaborazione e ha sollevato alcune obiezioni molto importanti da parte della

Commissione. Essendo perciò stato costretto a domandare agli uffici schiarimenti e indagini sugli effetti delle disposizioni del decreto, mi trovo nella necessità di chiedere dare la sospensione di questa discussione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro chiede che sia rinviata la discussione di questo disegno di legge. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 409-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2135, concernente modificazioni al testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente alla disciplina dell'uso dei gas tossici »

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il funzionamento di colonie agricole.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre

1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il funzionamento di colonie agricole.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 304-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1831, che autorizza l'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il funzionamento di colonie agricole ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, portante variazioni alla tabella A allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 193-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1416, col quale si apportano variazioni alla tabella A, allegata al Regio decreto-legge 3 maggio 1923, n. 1285, concernente l'autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie ed alla consistenza

dei residui al 1° luglio 1924 per alcuni capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, segretario, legge. (V. Stampato n. 319-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 1° maggio 1924, n. 769, che proroga al 30 giugno 1924 l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni e dei provvedimenti relativi all'esonero del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove provincie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904, che proroga al 31 dicembre 1924 i termini stabiliti dal Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904 che

proroga al 31 dicembre 1924 i termini stabiliti dal Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove provincie.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, segretario, legge. (V. Stampato n. 320-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione all'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 904, che proroga al 31 dicembre 1924 i termini stabiliti dal Regio decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali telegrafici, e telefonici delle nuove provincie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti n. 1320 del 28 agosto 1924; n. 1462 del 25 settembre 1924; n. 1648 del 20 ottobre 1924, che provvedono alla sistemazione dei divieti di importazione e di esportazione delle merci.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti n. 1320 del 28 agosto 1924; n. 1462 del 25 settembre 1924; n. 1648 del 20 ottobre 1924, che provvedono alla sistemazione dei divieti di importazione e di esportazione delle merci.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, segretario, legge. (V. Stampato n. 216-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i Regi decreti del 28 agosto 1924, n. 1320, del 25 settembre 1924, n. 1462 e del 20 ottobre 1924, n. 1648, che hanno stabilito le modalità per la imposizione dei divieti d'importazione e di esportazione delle merci, le nuove tabelle delle merci vietate ed il temporaneo divieto di esportazione del granturco giallo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge.

Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 217-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui dò lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1409, col quale vengono fatte nuove concessioni in materia di importazione temporanea ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1461, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge. Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1461, che ammette nuove merci al beneficio della importazione temporanea.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 220-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1461, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1408, col quale si nomina un altro membro nel Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge. Conversione in legge del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1408, col quale si nomina un altro membro del Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 445-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1408, col quale si nomina un altro membro nel Comitato delle importazioni ed esportazioni temporanee. »

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1830, che stabilisce il divieto di esportazione per le traversine di cerro e faggio per ferrovia.

Se ne dia lettura.

BOTTAI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 453-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto del 6 novembre 1924, n. 1830, che ha stabilito il divieto di esportazione per le traversine di cerro e di faggio, per ferrovia ».



Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane.

Se ne dia lettura.

GRECO, segretario, legge. (V. Stampato n. 479-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 23 marzo 1924, n. 644, relativo all'ammissione al trattamento di favore dei manufatti di pelli conciate e dei semi di cotone provenienti dalle Colonie italiane ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 23 marzo 1924, n. 645, concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « gommoresine » provenienti dalle Colonie italiane.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « gommoresine » provenienti dalle colonie italiane.

Se ne dia lettura.

GRECO, segretario, legge. (V. Stampato n. 489-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 23 marzo 1924, n. 645, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno delle « gommoresine » provenienti dalle Colonie italiane ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, fissazione del diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e Cirenaica.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Se ne dia lettura.

GRECO, segretario, legge. (V. Stampato n. 492-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 211, che fissa il diritto di statistica per ogni tonnellata di sparto proveniente dalla Tripolitania e dalla Cirenaica ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali nonchè i divieti di esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge. Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, numero 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul fru-

mento ed altri cereali nonchè i divieti di esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 500-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099 che, proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento e altri cereali nonchè i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione della tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.**

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, numero 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 501-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla Convenzione Italo-Cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette firmata a Roma il 1º marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorni reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla Convenzione italo-cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1º marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 377-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1622, che dà esecuzione alla Convenzione italo-cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, firmata a Roma il 1º marzo 1924 e ratificata il 19 gennaio 1925 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti-luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455 e 19 giugno 1919, n. 1040; e dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2037; 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16; 2 maggio 1920, n. 698; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1340; 5 ottobre 1920, n. 1559; 30 dicembre 1920, n. 1928, e 3 novembre 1921, n. 1667, recanti provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case economiche e popolari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti-luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455, e 19 giugno 1919, n. 1040; e dei Regi decreti 12 ottobre 1919, n. 2037; novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, 30

n. 16; 2 maggio 1920, n. 698; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1340; 5 ottobre 1920, n. 1559; 30 dicembre 1920, n. 1928, e 3 novembre 1921, n. 1667, recanti provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case economiche e popolari.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 184-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, modificato dalla Commissione, di cui do lettura:

« Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

Decreti luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455, e 19 giugno 1919, n. 1040;

Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1340; 5 ottobre 1920, n. 1559; 3 novembre 1921, n. 1667, recanti provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case economiche e popolari ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 227-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi, a tutti gli effetti civili, delle

feste nazionali e delle solennità civili, è convertito in legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1410, relativo alla registrazione e trascrizione con tassa fissa dell'atto di permuta di beni in Roma fra il comune e i Luoghi Pii dei catecumeni per l'isolamento del Foro di Augusto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1410, relativo alla registrazione e trascrizione con tassa fissa dell'atto di permuta di beni in Roma fra il comune e i Luoghi Pii dei catecumeni per l'isolamento del Foro di Augusto. (*Approvato dal Senato*).

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 447-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1410, che accorda la registrazione con tassa fissa di registro e di trascrizione all'atto di permuta tra il comune di Roma ed i Luoghi Pii dei Catecumeni e Neofiti di Santa Maria dei Monti, recante scambio dei fabbricati ex-conventuali di Santa Lucia e dei Santissimi Gioacchino e Francesco, entrambi in Roma, sulla via in Selci, con il convento della Santissima Annunziata, sito in Roma in via Campo Carleo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e Novara.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre

1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*: (V. Stampato n. 281-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2009; contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e di Novara ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923, fra l'Italia e la Spagna.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale si dà esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione stipulata a Madrid il 15 novembre 1923, fra l'Italia e la Spagna.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 32-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto in data 28 novembre 1923, n. 2561, col quale è stata data piena ed intera esecuzione, a decorrere dal 10 dicembre 1923, alla Convenzione di commercio e di navigazione ed all'annesso protocollo speciale, firmati a Madrid il 15 novembre 1923, fra l'Italia e la Spagna ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 489, che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, per la produzione e il commercio del seme-bachi da seta.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 10 aprile 1924, n. 489, che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, per la produzione e il commercio del seme-bachi da seta.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 45-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 10 aprile 1924, n. 489, col quale si dà piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata a Parigi il 10 aprile 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, riguardo alla produzione ed al commercio del seme-bachi da seta ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume e determinazione delle tasse giudiziarie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151, « Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cas-

sazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie »

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge. (V. Stampato n. 169-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151.

« Norme circa l'esercizio delle attribuzioni conferite alla Corte di cassazione del Regno dagli articoli 9 e seguenti del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sulla sistemazione provvisoria dei servizi giudiziari di Fiume, e determinazione delle tasse giudiziarie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495, riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata Amministrazione austriaca.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495, riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata amministrazione austriaca.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge. (V. Stampato n. 170-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico di cui dò lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1495 « Riapertura del termine per la revisione del personale giudiziario già appartenente alla cessata Amministrazione austriaca ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433, proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433, « Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume ».

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge. (V. Stampato n. 172-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1433 « Proroga del termine stabilito dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, per la revisione e la sistemazione finanziaria del personale giudiziario dell'ex Stato libero di Fiume ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario per il Comune di Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario per il Comune di Roma.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge. (V. Stampato n. 332-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2148, riguardante la proroga al 31 dicembre 1925 dei poteri del Regio commissario per il comune di Roma ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione di cinque protocolli in materia di diritto internazionale privato, firmati dall'Italia e da altri Stati all'Aja, il 28 novembre 1923.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di cinque protocolli in materia di diritto internazionale privato, firmati, dall'Italia e da altri Stati all'Aja, il 28 novembre 1923.

Se ne dia lettura. Avverto che nel testo del disegno di legge era stato per errore stampato settembre invece di novembre.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 335-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data agli annessi 5 protocolli in materia di diritto internazionale privato, firmati dall'Italia e da altri Stati all'Aja, il 28 novembre 1923 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre

1924, n. 2176, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925.

Se ne dia lettura.

GRECO, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 376-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2176, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia, firmato a Roma il 22 ottobre 1924 e ratificato il 19 gennaio 1925 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1924, n. 497, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1924, n. 497, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pavoncelli. Ne ha facoltà.

PAVONCELLI. Onorevole presidente, domando che la discussione sulla conversione in legge di questo Regio decreto-legge venga rinviata per l'assenza del relatore.

Nel frattempo vorrei pregare il ministro della economia nazionale di voler tenere presenti le giuste preoccupazioni che questo decreto determina sopra tutto nei centri vinicoli meridionali.

STARACE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARACE. Debbo associarmi anch'io alla proposta dell'onorevole Pavoncelli. Chiedo il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

LARUSSA, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Il Governo accetta il rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Approvazione del disegno di legge: Lotteria a favore delle Opere pie « Russo, Fornari e Marianna Manfredi » di Cerignola.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Lotteria a favore delle Opere pie Russo-Fornari e Marianna Manfredi di Cerignola.

Si dia lettura del disegno di legge.

GRECO, segretario, legge. (V. Stampato n. 455-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

Il comune di Cerignola (Foggia) è autorizzato ad emettere una lotteria nazionale non eccedente un milione, a beneficio delle Opere pie Tommaso Russo, Orfanotrofo Fornari e Ricovero Marianna Manfredi.

(È approvato).

**Art. 2.**

La lotteria sarà esente da ogni tassa e diritto erariale.

Il programma finanziario e conseguente esecuzione sarà approvato con decreto Reale.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Sipari per minaccia di grave ed ingiusto danno (articolo 156 del Codice penale).

La Commissione conclude proponendo che l'autorizzazione non sia concessa.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione, perchè non sia concessa la chiesta autorizzazione.

(È approvata).

L'ordine del giorno è così esaurito.

**Convocazione degli Uffici.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che gli Uffici sono convocati per le ore 11 di sabato, 23 maggio, col seguente ordine del giorno:

Costituzione dell'Ufficio.

*Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

contro il deputato Repossi per contravvenzione all'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza; (493)

contro il deputato Tripepi per contravvenzione all'articolo 446 del Codice penale; (494)

contro il deputato Biarbiellini-Amidei per correttezza morale in omicidio; (495)

contro il deputato Forni Cesare per reati di appropriazione indebita qualificata con l'aggravante della continuazione e di falso in scrittura privata; (509)

contro il deputato Rocca Massimo per diffamazione a mezzo della stampa; (510)

contro il deputato Scorza per diffamazione e ingiurie a mezzo della stampa; (511)

contro il deputato Buozi per oltraggio con minaccia; (512)

contro il deputato Arrivabene Antonio per omicidio colposo; (513).

contro il deputato Viotto per contravvenzione all'articolo 1 della legge di pubblica sicurezza; (517)

contro il deputato Picelli per pubblico incitamento all'odio fra le varie classi sociali. (518)

*Esame dei disegni di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1925, n. 5, estensione al comune di Napoli delle disposizioni circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni e norme generali sul subaffitto e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 197, estensione al comune di Firenze della disposizione circa la facoltà ai prefetti di disporre la sospensione in generale degli sfratti dalle abitazioni; (414)

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, contenente disposizioni per le soprintendenze alle opere di antichità e belle arti; (Approvato dal Senato) (416)

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la scuola di ostetricia di Trieste e per la Biblioteca governativa di Gorizia; (Approvato dal Senato) (418)

Conversione in legge del Regio decreto 18 maggio 1924, n. 849, che autorizza i provveditori agli studi a bandire entro il maggio 1924 un concorso ufficiale tra maestri ex-combattenti; (*Approvato dal Senato*) (420)

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> maggio 1924, n. 763, contenente disposizioni relative alle scuole elementari nei territori annessi; (*Approvato dal Senato*) (422)

Cessione della Repubblica Austriaca di 7 medaglie provenienti dall'eredità Medicea in cambio di altrettanti esemplari in oro delle stesse medaglie; (*Approvato dal Senato*) (423)

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2193, che proroga la facoltà dell'Amministrazione militare di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra; (425)

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento o di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia. (*Approvato dal Senato*) (426)

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa dove visse e morì Alfredo Oriani. (434)

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli. (435)

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie; (*Approvato dal Senato*) (466)

Conversione in legge del Regio decreto 15 maggio 1924, n. 991, concernente il riordinamento dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze; (*Approvato dal Senato*) (467)

Conversione in legge del Regio decreto legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa. (473)

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 696 e 28 marzo 1919, n. 454, nonché dei Regi decreti 3 febbraio 1921, n. 128 e 1<sup>o</sup> febbraio 1922, n. 166, concernenti provvedimenti straordinari per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali per la fabbricazione di agglomerati e per gli impianti e l'esercizio dei stabilimenti destinati alla gassificazione ed alla distillazione di ligniti o torbe e alla produzione di energia termica, meccanica, ed elettrici. (476)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 aprile 1919, n. 609, e dei decreti Reali 6 novembre 1919, n. 2359, 11 marzo 1920, n. 399, 1<sup>o</sup> settembre 1920, n. 1386, 24 marzo 1921, n. 426, 4 maggio 1923, n. 208 e 8 gennaio 1925, n. 248, riguardante l'atto di transazione con la Società già concessionaria dell'Acquedotto pugliese. (478)

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1925, n. 462, che autorizza il ministro dell'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, esercenti il credito. (*Approvato dal Senato*) (480)

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti. (*Approvato dal Senato*) (481)

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di commercio e industria dell'Ionio in Taranto. (*Approvato dal Senato*) (482)

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, che proroga al 31 luglio 1930 il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, costituito con la legge 15 luglio 1906, n. 333, e reca norme per il suo funzionamento; del Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 567, relativo alla misura degli estagli (canoni) spettanti ai proprietari di miniere di zolfo della Sicilia; del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1655, che dispone per la provvisoria ripartizione diretta fra gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia del 15 per cento degli estagli; del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117, recante disposizioni per la riduzione di canoni (estagli) delle miniere di zolfo della Sicilia; del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 23, relativo alla proroga dei poteri del Regio commissario per il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano; del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, concernente l'emissione di obbligazioni per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio dell'industria zolfifera siciliana; del Regio decreto-legge 9 giugno 1923, n. 1444, concernente la emissione di obbligazioni e la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio dell'industria zolfifera siciliana in Palermo; del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2310, contenente modifiche al Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, concernente la sistemazione finanziaria e la emissione di obbligazioni da parte



del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo; del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2730, contenente nuove disposizioni per l'applicazione del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, relativo alla sistemazione finanziaria ed alla emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio dell'industria zolfifera siciliana in Palermo. (487)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, circa la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo. (488).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli. (*Approvato dal Senato*) (499)

Riforma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2841 e 3049 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (507)

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (508)

Organizzazione della Nazione per la guerra (*Urgenza*). (*Approvato dal Senato*) (529)

#### *Esame delle proposte di legge:*

Cariolato — Costituzione in comune autonomo della frazione Forni di Val d'Astico (Vicenza). (334)

Vicini — Aggregazione del comune di Montese alla pretura di Vignola; (428)

Rosboch ed altri — Costituzioni in comuni autonomi delle frazioni di Nago e di Torbole in provincia di Trento. (472)

Sandrini ed altri — Ordinamento edilizio del comune di Chianciano. (524)

Starace — Tombola nazionale a favore della Congregazione di carità di Ugento. (525).

#### **Sui lavori parlamentari.**

**PRESIDENTE.** Dovremmo ora procedere alla formazione dell'ordine del giorno della seduta di domani.

*Voci.* Domani è festa!

**PRESIDENTE.** Il Parlamento ha mantenuto per 50 anni la tradizione di lavorare ininterrottamente, anche nei giorni festivi.

Comunque, poichè le Commissioni non hanno ancora presentato tale numero di relazioni da assicurare un lavoro assai intenso, e poichè d'altra parte i lavori di un'eventuale riunione in Comitato segreto si potrebbero anche esaurire in una seduta antime-

ridiana, consento alla richiesta che domani non si tenga seduta.

Nella seduta di venerdì si potrà iniziare la discussione dei disegni di legge per la riforma dei codici e della legge di pubblica sicurezza, visto che le relazioni sono state presentate e in gran parte sono anche stampate.

#### **Interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

**GRECO, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se risponde a verità la notizia riportata dalla stampa circa la probabile creazione di un Alto commissariato, che dovrebbe dare unicità di indirizzo alle opere pubbliche del Mezzogiorno.

« Starace ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se non creda opportuno sollecitare la conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1924, n. 1825, riguardante l'impiego privato; conversione in legge che — con opportune modifiche — è ansiosamente attesa da quasi un milione di impiegati, che sono la vibrante nervatura dell'industria nazionale.

« Pellanda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se risponde a verità che il Museo nazionale di Napoli ed alcuni dei maggiori monumenti d'arte in esso raccolti trovansi in gravissimo pericolo a causa di importanti lesioni prodottesi nel fabbricato e quali provvedimenti creda di adottare urgentemente per preservare il grande patrimonio artistico della città così seriamente minacciato.

« Gianturco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni di esclusione dalle recenti provvidenze — accordate a tutti i dipendenti e pensionati dello Stato — dei grandi mutilati e invalidi di guerra, i quali traggono ogni sostentamento dall'unico reddito derivante loro, dalla pensione privilegiata di guerra. Se abbia meditato — come

scialba sia la luce che la vita concede a questi eroi — massima gloria della stirpe latina. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Bassi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per cui mentre nelle città di Roma, di Genova e Milano furono distribuite ai tabaccai le nuove sigarette « Macedonia » tipo esportazione, tali sigarette non siano state distribuite ai tabaccai di Torino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Mazzini ».

**PRESIDENTE.** Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 18.5.

*Ordine del giorno per la seduta di venerdì.*

*Alle ore 16.*

1. Interrogazioni.

*Discussione dei seguenti disegni di legge:*

2. Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alla legge di pubblica sicurezza. (317)

3. Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. (326)

4. Votazione a scrutinio segreto di 33 disegni di legge.

---

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia*

AVV. CARLO FINZI.

---

Roma, 1925 — Tip. della Camera dei Deputati.